

STATUTO

Associazione Le Parole Fanno Cose ETS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita con sede in Milano - Via Bronzetti n. 20 l'Associazione non lucrativa "**ASSOCIAZIONE LE PAROLE FANNO COSE**" Ente non commerciale del Terzo Settore. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione utilizzerà l'acronimo "ETS" assumendo la denominazione "**ASSOCIAZIONE LE PAROLE FANNO COSE ETS**".

L'Associazione ha sede in Milano, Via Bronzetti n.20.

Art 2 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore/ETS.

Art. 3 - FINALITA' e ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'assistenza sanitaria.

In particolare, svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generali per interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni. L'Associazione si rivolge ai nuclei familiari, italiani o stranieri, con figli in età prescolare, scolare ed adolescenziale, che vivono una condizione di crisi e di svantaggio con l'obiettivo di intervenire per curare situazioni disorganizzative o più marcatamente patologiche che ostacolano un'armonica evoluzione psicologica e socio-culturale dei minori e delle famiglie stesse, oppure di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017. Attività riportate nel medesimo art. 5 nelle lettere b) e c).

L'attività dell'Associazione consiste:

A. nel realizzare interventi che contribuiscano a curare il malessere psicologico che può nascere, all'interno della famiglia, in uno o più membri di essa;

B. nell'agevolare l'inserimento sociale, scolastico e culturale dei nuclei familiari, anche stranieri, in condizioni di svantaggio;

C. attuare progetti di assistenza sanitaria, nel settore della diagnosi e cura psicologica con riferimento alla popolazione infantile e adolescenziale.

Gli scopi sociali potranno essere perseguiti anche

avvalendosi di accordi, collaborazioni o convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, l'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, si propone:

1. di progettare, con l'ausilio di personale qualificato appartenente al settore socio-sanitario, percorsi individualizzati o di gruppo per riattivare competenze genitoriali od offrire ai differenti membri trattamenti mirati. In questa ottica l'Associazione ha lo scopo di non sostituirsi alla coppia di genitori ma di fornire strumenti più adeguati perché essi svolgano la propria funzione nei riguardi dei figli;

2. la realizzazione e la gestione di iniziative ed azioni che favoriscano e stimolino l'attività espressiva in tutte le sue forme e l'organizzazione di spazi e tempi per laboratori culturali e artistici in un'ottica socio-sanitaria di aiuto alle famiglie, d'intesa con le istituzioni sociali e sanitarie.

L'Associazione nell'ambito delle attività connesse potrà, altresì, svolgere attività di raccolta di fondi nel corso di celebrazioni e ricorrenze, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi senza corrispettivo, da utilizzarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno promosso la sua costituzione e coloro che, persone fisiche, Enti, Associazioni, Società e Cooperative, avendone fatto richiesta per iscritto, siano ammessi con delibera motivata dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il versamento della quota associativa nonché l'idoneità dei richiedenti e che gli stessi si dichiarino in piena sintonia con le finalità perseguite e con l'attività svolta dall'associazione, assumendo come propri i principi ispiratori di cui art. 3 del presente Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo dovrà fornire risposta scritta tramite PEC o email. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'associato potrà recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo tramite PEC, raccomandata o email, con preavviso di un mese.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- . fondatori

- . ordinari
- . onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo dei diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi anzidetti.

Ogni socio nel pieno rispetto dei principi ispiratori di cui sopra, deve osservare il presente Statuto ed eventuale Regolamento dell'Associazione e versare la quota annuale nella entità che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non osservassero le norme previste dalla Statuto e dal Regolamento perderanno la qualifica di socio. Così pure comporta la perdita della qualifica di socio il mancato versamento della quota annuale. Tali decadenze, come pure il rigetto della domanda di ammissione, saranno deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e la decisione in merito potrà essere appellata all'assemblea dei soci.

Il socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi motivo perde la qualifica di socio non ha diritto a richiedere la restituzione delle quote o altre oblazioni versate.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione quale socio all'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale previo appuntamento.

La qualità di socio non è trasmissibile per alcuna ragione.

Art. 5 - CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- . recesso volontario;
- . morosità nel pagamento delle quote associative;
- . indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni;
- . inattività prolungata;
- . morte.

I provvedimenti di esclusione dei soci vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio non comporta il rimborso della quota.

Art. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dagli aderenti come disposto dall'art. 6. È facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e dei contributi associativi sono considerati a fondo perduto. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 30 aprile ed in ogni caso prima dell'Assemblea che approva il bilancio.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota entro un mese dalla data di comunicazione della loro ammissione.

Il recesso volontario del socio dall'Associazione non comporta il rimborso della quota

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'assemblea dei Soci
2. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il segretario
5. Il tesoriere
6. Il Comitato scientifico
7. Il Direttore scientifico
8. Il direttore sanitario
9. L'Organo di Controllo - ODC - (eventuale)
10. Il Revisore Legale dei Conti (eventuale)

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del programma sociale, del bilancio consuntivo e preventivo.

Spetta al Consiglio ai sensi art. 20 codice civile convocare l'assemblea annuale o quelle assemblee che ritenga opportuno e necessario o richieste da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata

Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Qualora fossero ammessi Enti o Associazioni del Terzo Settore, l'assemblea dei soci può attribuire loro un numero di voti con un limite di 5.

I soci non persone fisiche debbono essere rappresentati dal proprio legale rappresentante o da persona munita di delega a firma del legale rappresentante.

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee mediante delega scritta da altro socio purché non membro del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può portare tre deleghe.

Competenze non derogabili dell'assemblea sono:

Nomina e revoca componenti organi sociali

Nomina e revoca soggetto incaricato della revisione legale

dei conti

Approvazione bilancio consuntivo e preventivo

Delibera responsabilità dei componenti organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

Delibera modifiche atto costitutivo o statuto

Approva eventuale regolamento lavori assembleari

Delibera scioglimento, trasformazione fusione o scissione dell'associazione

Approvazione del bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e dal Consiglio Nazionale del terzo Settore.

L'assemblea può in qualunque momento sciogliere il Consiglio con voto di maggioranza qualificata (sette decimi degli associati) con decisione motivata.

L'assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo in numero variabile di membri da 3 a 7; essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rieleggibili. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene determinato dall'assemblea dei soci, prima di procedere alla elezione dei membri dello stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli eventuali altri enti del Terzo Settore. Le persone prescelte devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza da interessi che possano divergere da quelli propri dell'associazione

Gli amministratori devono entro 30 giorni dalla nomina chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore indicando a chi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 9 - ADUNANZE ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo; la comunicazione della convocazione deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso inviato ad ogni associato a mezzo di comunicazione per iscritto ovvero mediante mezzi di telecomunicazione se inoltrato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio. Deve contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, data e luogo dell'incontro e prevedere la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la maggioranza dei soci e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni relative a modifiche statutarie,

fusioni, scissioni e scioglimento, in prima convocazione, occorrerà la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e le sue deliberazioni si prendono col voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione occorrerà la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e le deliberazioni si prendono col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo la partecipazione all'incontro come pure l'espressione di voto può anche avvenire con in modalità audio o videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità degli associati non presenti fisicamente.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto della legge ed in particolare degli articoli 13 e 87 del Dlgs 117/2017.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, comunque almeno una volta all'anno o quando richiesto da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove previo avviso comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, a tutti gli aventi diritto ad intervenire.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono intervenire i membri dell'Organo di Controllo (se istituito) e i Revisori (se nominati) quando è previsto l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto del bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche o private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali

quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilabili;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento nomina fra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Tesoriere. Potrà nominare un Segretario anche non socio.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto della legge ed in particolare degli articoli 13 e 87 del Dlgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consulenti scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi nel rispetto della legge.

Art. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale. Dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le mansioni di cui sopra vengono svolte dal Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo o a ciascun membro possono essere affidati determinati incarichi con la relativa delega e i poteri di firma. Per queste prestazioni può essere riconosciuta una indennità e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario redige e cura la conservazione dei verbali, custodisce l'archivio dell'Associazione, cura l'elenco ufficiale dei soci e dà esecuzione ai deliberati dei vari organi dell'Associazione. Si occupa della gestione operativa dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo.

Al Segretario potrà essere riconosciuta una indennità e il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere riscuote le quote sociali e gestisce i fondi dell'Associazione operando sui conti correnti ed utilizzando, ovvero investendo le disponibilità; cura la corretta tenuta della contabilità dell'Associazione e redige il conto economico e finanziario da presentare ogni anno all'Assemblea per l'approvazione. Per le spese straordinarie occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo e la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Al Tesoriere potrà essere riconosciuta una indennità e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario dirige il Centro clinico. È nominato e revocato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

La carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei propri compiti, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Sanitario è responsabile degli adempimenti di cui alla legge sulla Privacy per l'esecuzione dei quali ha la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 15 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è investito dal Consiglio direttivo di studiare le modalità di attuazione del programma annuale di attività approvato dall'Assemblea.

A tal fine il Comitato scientifico potrà:

- predisporre i progetti per la realizzazione dei programmi;
- proporre nuovi progetti/attività da sottoporre all'Assemblea ovvero modifiche a quelli approvati dall'Assemblea;
- prendere contatti con Enti pubblici e sociali;
- predisporre i progetti per l'organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e iniziative sociali, psicologiche, sanitarie e culturali in genere atte al perseguimento del progetto.

I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri scaduti sono rinnovabili.

Art. 16 - DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico dirige il Comitato scientifico. È nominato e revocato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

La carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei propri compiti,

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Scientifico è responsabile degli adempimenti di cui alla legge sulla Privacy per l'esecuzione dei quali ha la rappresentanza dell'Associazione.

Al Direttore scientifico potrà essere riconosciuta una indennità e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - REVISORE

L'assemblea può nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale iscritta all'apposito registro cui spetta il controllo sull'attività economica dell'associazione e sulla gestione finanziaria formulando pareri di natura economico finanziario in particolare nella preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Relaziona l'assemblea annuale di approvazione dei bilanci.

Ha diritto ad intervenire a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza.

Il revisore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Può essere monocratico o composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti, anche non soci, di cui almeno uno dei componenti iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili che funge da presidente.

L'ODC vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 Approva il bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e dal Consiglio Nazionale del terzo Settore, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità.

Se non fosse nominato un Revisore Legale l'ODC può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, anche la funzione di revisore Legale dei Conti, ma in questo caso l'ODC è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'ODC hanno diritto a partecipare alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza.

Art. 19 - VOLONTARI

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie

attività dell'opera di volontari.

L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo.

Possono invece essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

L'associazione si impegna ad assicurare questi volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità verso terzi.

Art. 20 - BILANCIO

I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Gli stessi dovranno invece essere esclusivamente impiegati per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la loro distribuzione a favore di associati, lavoratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali anche in occasione di recesso, cessazione individuale del rapporto associativo o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

Art. 21 - ENTRATE

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- . quote associative;
- . contributi degli aderenti;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . entrate derivanti da eventuali attività connesse ed accessorie;
- . proventi derivanti da eventuali raccolte pubbliche di fondi;
- . donazioni e lasciti testamentari.

Art. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da un Fondo di Dotazione con titoli del debito pubblico che per un valore non inferiore a quello previsto dalla legge va mantenuto

nella sua consistenza per garantire la continuazione dell'attività nella forma di associazione riconosciuta con personalità giuridica.

Il patrimonio è costituito anche dal Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni come mezzo per lo svolgimento delle attività istituzionali e la sostenibilità nel tempo dell'Associazione.

Art. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 24 - NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia vigenti.

Firmato: Rosangela Taulaigo - Paola Cianci Notaio.

[illegible]